



REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE DI TREVISO

I^A SEZIONE CIVILE

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del giudice Dott.ssa Daniela Ronzani ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 3104/2016 di ruolo generale dell'anno 2016 del Tribunale di Treviso e promossa

DA

[REDACTED], con l'Avv. [REDACTED] ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Treviso, come da mandato posto a margine dell'atto di citazione

-ATTORI-

CONTRO

[REDACTED] con l'avv. Alessandro Alfano e l'avv. Ludovica De Nardi ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi in Conegliano (TV), come da mandato in calce della comparsa di costituzione e risposta

E

[REDACTED] **ASSICURAZIONE COOP. A R.L.**, in persona del procuratore, [REDACTED] delegato alla rappresentanza e firma sociale giusta atto del 11.11.2009, rep. N. 345088 raccolta n. 22352 Notaio Maria

Si aggiunga che l'inoperatività della garanzia per i vizi di cui all'art. 1490 c.c. viene avvalorata anche dall'inserzione, nella fattura di pagamento del veicolo, della clausola "*visto e piaciuto nello stato in cui si trova*" (cfr. doc. 10 attori), di cui gli attori hanno eccepito la nullità perché non indicata nel contratto e non specificamente approvata per iscritto dalle parti ai sensi dell'art. 1341.2 c.c..

Invero, il rilievo va disatteso posto che alla compravendita in discorso non deve applicarsi detta disciplina, in quanto trattasi di un semplice format proposto dalla convenuta, dettagliatamente negoziato tra le parti ed accettato dall'acquirente, e non già di un contratto concluso "per adesione".

eventuale apporto causale del danneggiato relativamente alla verifica dell'occorso.

Per le medesime ragioni vanno dunque parimenti respinte anche le pretese risarcitorie avanzate dagli attori ai sensi dell'art. 1494 c.c., non sussistendo i presupposti per il loro riconoscimento.

Da ultimo, tenuto conto degli esiti del giudizio, la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata dagli attori non può trovare accoglimento, mentre risulta del tutto superflua la trattazione della domanda di manleva dedotta dalla ditta convenuta nei confronti della compagnia di assicurazione terza chiamata.

Le spese di lite, così come quelle relative al procedimento di A.T.P., seguono il principio della soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, da differenziarsi, in considerazione delle questioni trattate e vanno poste a carico integrale degli attori anche per quelle sostenute dalla terza chiamata e ciò in forza del principio della causazione atteso che la chiamata in causa a titolo di garanzia si è resa necessaria proprio in relazione alle tesi sostenute dagli attori (cfr. Cass. civ.n.31889/2019)

P.Q.M.

Il Tribunale in composizione monocratica, nella causa promossa con atto di citazione, tra le parti in premessa indicate, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e conclusione,

1. rigetta tutte le domande proposte da [redacted] e [redacted];
2. condanna [redacted] e [redacted], in solido tra loro, a rifondere alla [redacted], le spese di lite che liquida nella somma complessiva di [redacted] per compenso professionale, oltre spese generali, Iva e cpa, se dovuti per legge;

3. condanna **Castaldi Giovanni** e **Castaldi Anna**, in solido tra loro, a rifondere alla **Castaldi Giovanni e Anna** coop. a r.l., le spese di lite che liquida nella somma complessiva di **€ 1.000.000**, per compenso professionale oltre spese generali, Iva e cpa se dovuti per legge;
4. pone definitivamente a carico di **Castaldi Giovanni** e **Castaldi Anna** le spese della C.T.U. medico-legale nella somma già liquidata dal Giudice;
5. condanna **Castaldi Giovanni** e **Castaldi Anna**, in solido tra loro, a rifondere alla **Castaldi Giovanni e Anna** et e alla **Castaldi Anna**, le spese di lite relative al procedimento di A.T.P., che liquida a favore di ciascuna di esse, nella somma complessiva di € **1.000.000** per compenso professionale oltre spese generali, Iva e cpa se dovuti per legge;
6. pone definitivamente a carico di **Castaldi Giovanni** e **Castaldi Anna** le spese della C.T.U. relativa al procedimento di A.T.P. nella somma già liquidata.

Treviso 28.10.2020

Il Tribunale in composizione monocratica

Dott.ssa Daniela Ronzani